

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO CONTENENTE I CRITERI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

ai sensi dell'art.43 del D.L. 129/2018

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275

VISTE le Linee Guida ANAC attualmente vigenti aggiornate al D.L. 19/04/2017, n. 56;

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n.267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO l'art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n. 129 secondo cui "E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività di insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione."

VISTO l'art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n. 129, secondo cui "Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto, e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'art. 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni."

VISTO l'art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n. 129, secondo cui "Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e nei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività d'insegnamenti."

VISTA la circolare n. 3 del 23/11/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" e la circolare n. 1 del 11/01/2018 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "Legge di bilancio 2018-integrazioni alla circolare n. 3 del 23/11/2017;

CONSIDERATE le disposizioni dell'Autorità di gestione dei PON FSE

VISTA la nota MIUR prot.n.34815 del 02.08.2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.

EMANA

il seguente regolamento contenente i criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa ai sensi dell'art.43 del d.l. 129/2018.

Il presente Regolamento viene allegato al Regolamento d'Istituto diventandone parte integrante.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n. 129, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF dopo aver verificato in concreto, in relazione al tipo di prestazione, l'assoluta indisponibilità del personale interno.
2. Il progetto formativo deve essere previsto dal PTOF e viene proposto al Consiglio di Istituto dai docenti.
3. Il Dirigente verifica la possibilità di ricorrere al personale in servizio presso l'istituzione scolastica attraverso consultazioni interne tenendo conto delle competenze, e, in caso di esito negativo, decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2 - Ufficio rogante e Commissione attività negoziali

1. Il Dirigente Scolastico è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
2. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, è titolare dell'istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico.
3. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici all'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economico di cui all'art. 21, secondo i criteri stabiliti dalle norme e disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 10 del codice dei contratti pubblici e delle disposizioni previste agli articoli 272 e 273 del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, in quanto applicabili e compatibili con le esigenze di celerità e semplificazione delle procedure in economia.
4. Il Dirigente Scolastico può nominare un'apposita commissione a composizione variabile per la valutazione delle offerte pervenute, i cui membri vengono di volta in volta scelti a seconda delle professionalità e competenze inerenti la materia della collaborazione (la commissione deve essere nominata volta per volta e non può essere permanente).
5. Possono farne parte i docenti e gli ATA (assistenti amministrativi e/o assistenti tecnici) della Istituzione scolastica. La commissione può essere integrata anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, qualora le esigenze dovessero richiederlo.
6. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione del proprio sito web. Entro il limite di spesa diretta stabilito dal Consiglio di Istituto è consentita, a cura del Dirigente Scolastico, la trattativa con un unico esperto.
2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.
3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento e/o attività richiesti.
4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b. godere dei diritti civili e politici;
 - c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d. non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e. essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

- f. essere in possesso dell'iscrizione all'albo professionale, se previsto
5. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
 6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applicano gli artt. 35 e 57 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 29 novembre 2007.
 7. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.
 8. Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - l'oggetto della prestazione
 - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
 - luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo
 - il corrispettivo proposto per la prestazione deliberato dal Consiglio d'istituto
 9. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
 10. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
 11. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196/03, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

Art. 4 – Individuazione degli esperti

1. Preliminarmente si dovrà provvedere a verificare se siano presenti o disponibili tra il personale in servizio le risorse professionali richieste mediante un avviso interno da pubblicare sul sito web.
2. Gli esperti cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto;
3. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
 - a. Laurea inerente la qualifica richiesta e, in casi eccezionali, diploma.
 - b. Altre lauree - Attestati di specializzazione - Master universitari - Dottorati di ricerca
 - c. Pubblicazioni ed altri titoli
 - d. Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell'incarico in ambito scolastico e/o presso altri enti pubblici inerenti all'attività richiesta
 - e. Continuità nell'Istituto con ricaduta positiva;
 - f. Disponibilità al coordinamento organizzativo e metodologico con i docenti interessati;
 - g. Collaborazione con enti/soggetti presenti sul territorio.A tal fine i candidati dovranno presentare un curriculum in formato europeo.
3. La comparazione avviene, nel rispetto dell'articolo 40 del D.I. n°129 del 28/08/2018 e delle norme di trasparenza di cui al D. Lg.vo n° 163 del 12/4/2006 e successive modifiche.

Art. 5 – Individuazione tutor interni

1. Per i progetti PON FSE autorizzati si rende necessaria la nomina di tutor interni e di altre figure di supporto per lo svolgimento delle attività extracurricolari.
2. L'individuazione di tali figure avviene tramite pubblicazione di circolare interna all'istituto pubblicata sul sito ufficiale per un periodo di tempo non inferiore ai 7 giorni.
3. Il personale interessato dovrà inviare la propria candidatura entro il termine prefissato allegando un curriculum vitae in formato europeo.

4. Il Dirigente Scolastico può nominare un'apposita commissione a composizione variabile per la valutazione delle candidature pervenute; i membri vengono di volta in volta scelti a seconda delle professionalità e competenze inerenti la materia della collaborazione (la commissione deve essere nominata volta per volta e non può essere permanente). La commissione sarà presieduta dal dirigente scolastico.
5. I criteri per l'individuazione del tutor saranno i seguenti:
 - ruolo svolto: materia di insegnamento
 - insegnamento nel plesso sede dell'attività
 - insegnamento nelle classi coinvolte nell'attività
 - precedenti esperienze di tutoraggio

Art. 6 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica (Anagrafe delle prestazioni) entro i termini previsti dall'art. 53 del citato D.Lgs. n°165/2001. 14

Art. 7 – Determinazione del compenso

1. Agli esperti interni alla scuola il compenso è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico.
2. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento saranno annualmente determinati dal Consiglio di Istituto.
3. Il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto dei tipi di attività e dell'impegno professionale richiesto, non può superare l'importo orario fissato dalle apposite tabelle allegate al CCNL per il personale interno all'amministrazione e D.I.326 del 12/10/1995 e dalla circolare ministero del lavoro n. 101/97 per il personale esterno.
4. Nella stipula dei contratti dovranno essere specificati i costi orari lordi per le attività/docenze svolte nelle classi, per il coordinamento docenti e presentazioni all'utenza e i costi dei materiali per alunno/classe.
5. Potrà essere previsto un compenso forfetario, contrattato dal dirigente per la realizzazione di iniziative particolari o complesse, eventualmente comprensive di materiali, progettazioni e verifiche
6. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico
7. Per i progetti PON FSE 2014-2020 i compensi sono così determinati:

FSE	Costo orario massimo	Tipologia
Esperto	€ 70,00 onnicomprensivo	Esperti con specifiche professionalità
Tutor	€ 30,00 onnicomprensivo (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009)	Tutor/figura di supporto agli studenti e all'esperto e di collegamento con il curriculum
Dirigente scolastico	€ 150.00 (giornata calcolata su 6 ore) (Circ. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.2 del 2 febbraio 2009) "Figure di coordinamento"	Direzione e coordinamento

Personale coinvolto nella realizzazione delle attività	Costo orario da CCNL del comparto scuola – Tabelle 5 e 6	Personale interno all'istituzione scolastica (docenti, ATA, ecc.)
Figura aggiuntiva (Vedi sopra)	€ 30,00 omnicomprendivo	Figura professionale selezionata con avviso ad evidenza pubblica in relazione ai fabbisogni dei partecipanti

Per tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-contabile e alle procedure dei bandi PON FSE 2014-2020 si rimanda alle "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014-2020".

Art.8 – Stipula, durata del contratto

1. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - l'oggetto della prestazione
 - il progetto di riferimento
 - i termini di inizio e di conclusione della prestazione
 - il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, erariali, dei contributi da versare a carico dell'Amministrazione (Inps e Irap) e dell'IVA, se dovuta
 - le modalità del pagamento del corrispettivo - eventuali rimborsi spese
 - Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 dei C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.
4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 9 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 30 aprile 2019.